



Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

REGOLAMENTO

per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, in attuazione del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n.36

INDICE GENERALE

Riferimenti normativi	pag. 4
Art. 1 Costituzione dell'Albo dei fornitori	pag. 9
Art. 2 Istanza di iscrizione all'albo	pag. 12
Art. 3 Categorie di iscrizione all'Albo	pag. 14
3.1. Categorie di iscrizione	pag. 14
3.2. Fasce di iscrizione	pag. 17
Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'albo	pag. 19
4.1. Soggetti che possono richiedere l'iscrizione	pag. 19
4.2. Condizioni soggettive per richiedere l'iscrizione	pag. 20
4.3. Controllo sui requisiti dei richiedenti l'iscrizione	pag. 26
Art. 5 Durata dell'iscrizione. Sospensione e cancellazione	pag. 28
Art. 6 Procedure di acquisizione ad economia	pag. 32
6.1. Principi generali	pag. 32
6.2. Indizione delle singole procedure	pag. 34
6.3. Subappalto	pag. 35
6.4. Avvalimento	pag. 38
Art. 7 Condizioni particolari di contratto	pag. 39
7.1. Prezzi contrattuali	pag. 39
7.2. Durata dell'affidamento	pag. 39
7.3. Esecuzione della prestazione da parte della Ditta	pag. 39
7.4. Verifica di conformità delle prestazioni eseguite	pag. 40
7.5. Penalità	pag. 42
7.6. Pagamenti. Conto corrente dedicato	pag. 42
7.7. Prestazione di cauzione definitiva. Esonero	pag. 44
7.8. Stipula del negozio giuridico di affidamento	pag. 46
7.9. Imposta di bollo	pag. 47
7.10. Clausola di salvaguardia anticorruzione	pag. 48
7.11. Risoluzione del contratto. Recesso	pag. 48
7.12. Clausola di forza maggiore	pag. 49
7.13. Vicende soggettive dell'esecutore	pag. 51
7.14. Osservanza della legislazione sul lavoro	pag. 51
7.15. Tutela del segreto militare	pag. 52
7.16. Trasparenza	pag. 52
Art. 8 Verifica sulla sussistenza dei requisiti di affidamento	pag. 54
8.1. Generalità	pag. 54
8.2. Modalità di verifica delle dichiarazioni sostitutive	pag. 55
8.3. Documento di gara unico europeo (DGUE)	pag. 56
Art. 9 Informativa sulla privacy	pag. 60
Allegati	pag. 62

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

“Codice dei contratti pubblici”

(rubricato “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”).

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl.Ord. n. 12.

Ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 87 del 13 aprile 2023 - Suppl.Ord. n. 14.

D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 ¹

“Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 5 del 7 gennaio 2013)

DELIBERE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 ²

“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023)

Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 ²

“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 151 del 30 giugno 2023)

Delibera n. 263 del 20 giugno 2023

“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 151 del 30 giugno 2023)

Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 ²

“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 – Individuazione delle informazioni e dei dati che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 151 del 30 giugno 2023)

Delibera n. 270 del 20 giugno 2023

“Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 151 del 30 giugno 2023)

Delibera n. 272 del 20 giugno 2023

“Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 151 del 30 giugno 2023)

¹ Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma 4 del codice dei contratti pubblici, alle Amministrazioni della Difesa continua ad applicarsi il regolamento di cui al d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20 del Codice dei contratti pubblici.

² Seppur il provvedimento sia entrato in vigore il 1° luglio 2023, esso acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024



Parte Prima
***Norme relative alla costituzione ed al funzionamento
dell'Albo dei Fornitori della Scuola Marescialli e Brigadieri dei
Carabinieri***

Art. 1 – COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI

Fatto salvo l'obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. e delle categorie merceologiche presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) in ossequio all'art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dalle Centrali di committenza di cui all'art. 9, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in Legge 23 giugno 2014, n. 89), delle convenzioni ed accordi-quadro stipulati dalla CONSIP S.p.A. in ossequio all'art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, potrà procedere, all'affidamento diretto c.d. "sotto soglia" di lavori, servizi e forniture di necessità, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 50 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e dall'art. 187 del citato decreto in caso di appalti di concessione.

Più specificamente, il ricorso all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, è consentito qualora l'importo sia inferiore a 150.000,00 euro (IVA esclusa) per i lavori e a 140.000,00 euro (IVA esclusa) per le forniture ed i servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.

In ogni caso devono essere scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ai fini degli inviti, gli operatori economici dovranno essere iscritti al M.E.P.A.

In relazione alla procedura di affidamento diretto, il Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri ritiene, comunque, sempre opportuno invitare a presentare offerta più operatori economici, avuto conto dell'importo dell'affidamento e della necessità di garantire l'osservanza e l'applicazione del principio di rotazione e del principio di risultato previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

Si potrà, inoltre, procedere a procedura negoziata senza bando – previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici – per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro nonché per servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici.

Tale ultima norma prevede le seguenti soglie di rilevanza europea, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti:

- a) euro 5.404.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; per le stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 26 febbraio 2014;
- c) euro 216.000 per gli appalti pubblici di forniture nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.404.000 per gli appalti di lavori;

- b) euro 432.000 per gli appalti di forniture, di servizi e concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Le predette soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente Regolamento norma specificamente gli affidamenti diretti sotto soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), e b) del codice dei contratti pubblici.

Gli elenchi di operatori economici sono gestiti dalla Stazione appaltante con le modalità previste nell'allegato II.1 al codice dei contratti pubblici.

La scelta degli operatori da invitare alle procedure deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono possibili solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Le previsioni normative contenute nell'allegato II.1 al codice dei contratti pubblici, relative alle sole procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del codice stesso, vengono da questa stazione appaltante estese anche alle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), e b) del codice, ovviamente nel caso in cui si opti per l'invito a più operatori economici.

L'Albo fornitori sarà, quindi, utilizzato da questo Comando per la definizione di un elenco generale dei fornitori di comprovata affidabilità cui attingere ogni qualvolta si renda necessario procedere ad economia all'esecuzione di lavori ed all'acquisto di beni e servizi nei settori e nelle categorie merceologiche che costituiscono le tipologie di approvvigionamento più frequenti e caratteristiche dell'attività amministrativa di questo Ente.

Tali categorie sono indicate al successivo art. 3 del presente Regolamento.

Ai fini dell'iscrizione all'albo, **nel corpo della richiesta di iscrizione** "All. 1", **l'impresa dovrà tassativamente indicare il codice alfanumerico del settore o dei settori di interesse**, per i quali richiede l'iscrizione, come risultante dalla tabella riportata nell'art. 3 del presente Regolamento (*a titolo di esempio, per l'esecuzione di lavori edili in genere il codice è "C.1.01."; per la fornitura di materiali di cancelleria, il codice è "A.0.01", ecc.*).

L'impresa potrà richiedere l'iscrizione **solo se il settore (o i settori) d'interesse è specificamente registrato alla Camera di Commercio tra le attività svolte dall'impresa** e riportate nella Sezione 6 del certificato C.C.I.A.A. ("Attività, albi ruoli e licenze") e non già se fa solo parte dell'oggetto sociale indicato alla sezione 2 del certificato C.C.I.A.A.

A tal fine, non è necessario che l'attività per la quale si chiede l'iscrizione sia quella prevalentemente esercitata.

Si evidenzia che l'iscrizione all'Albo fornitori del Comando sarà disposta solo per i settori richiesti dalla ditta ed effettivamente verificati come iscritti alla sezione 6 del certificato CCIAA, a seguito di visura camerale a mezzo del sistema "Argo/Infocamere".

Le acquisizioni ad economia di lavori, beni e servizi avverranno di volta in volta secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 2 – ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

La domanda di iscrizione all'Albo, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un procuratore all'uopo facoltizzato, verrà esaminata dall'Amministrazione Militare e darà diritto a partecipare alle procedure di affidamento di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

L'eventuale procura generale o speciale, valida alla data della richiesta, deve essere stata redatta in forma pubblica davanti ad un notaio e deve promanare dalla volontà della persona che ha la rappresentanza legale della ditta, sempre che la stessa abbia piena facoltà statutaria di nominare procuratori che agiscano in nome e per conto dell'impresa.

L'istanza di iscrizione dovrà essere redatta sull'apposito fac-simile in all. 1.

Qualora non formulata su detto modello, dovrà comunque puntualmente contenere tutti gli elementi in esso dettagliati.

In particolare dovrà essere obbligatoriamente indicato il codice del settore o dei settori per i quali si richiede l'iscrizione; tali codici sono riportati nella specifica tabella di dettaglio riportata all'art. 3 del presente Regolamento.

Alla domanda di iscrizione all'Albo, redatta con le modalità di cui sopra, deve essere allegata – pena l'esclusione dell'istanza – la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici (contenuta nel corpo del modello di richiesta di iscrizione in all. 1);
- b) dichiarazione relativa alla composizione societaria ed alle eventuali situazioni di cointeressenza (all. 2);
- c) per i soli liberi professionisti, certificato di iscrizione presso i competenti ordini professionali di categoria, ovvero autocertificazione sostitutiva;
- d) elenco dei principali clienti pubblici e privati con indicazione delle prestazioni o delle forniture eseguite a loro favore (contenuta nel modello di istanza all. 1);
- e) eventuale copia dell'attestazione SOA relativa alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione all'Albo – con indicazione della relativa classifica di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 – rilasciata dagli organismi accreditati ACCREDIA, ovvero da altri organismi ammessi al mutuo riconoscimento;
- f) eventuale copia della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- g) in caso di consorzi stabili statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata;
- h) ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attività dell'impresa e permettere la verifica dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all'Albo Fornitori.

La domanda di iscrizione all'Albo, corredata dei documenti di cui sopra – tutti realizzati in formato PDF –, deve essere inviata **ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica certificata** all'indirizzo PEC **afi40494@pec.carabinieri.it**.

Il messaggio PEC dovrà riportare il seguente oggetto: **“Istanza ISCRIZIONE ALBO FORNITORI.”**

Il file PDF contenente l'istanza dovrà essere firmato digitalmente. La firma digitale non è invece necessaria per i files contenenti gli allegati.

All'istanza dovrà essere obbligatoriamente allegata fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante dell'impresa che ha firmato l'istanza stessa.

I soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo fornitori non riceveranno alcuna comunicazione in merito all'avvenuta iscrizione né tantomeno alla non iscrizione per difetto di requisiti ovvero per mancanze formali dell'istanza. Rimane comunque salvo il diritto dell'impresa di conoscere lo stato della propria richiesta avanzando istanza di partecipazione al procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

In ogni caso, il procedimento relativo all'iscrizione all'Albo dei fornitori, non si potrà concludere prima dei 30 giorni solari dalla ricezione della richiesta di iscrizione.



Art. 3 – CATEGORIE E FASCE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

L'Albo fornitori della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri è finalizzato alla definizione di un elenco generale dei fornitori di comprovata affidabilità cui il Servizio Amministrativo del medesimo Comando potrà attingere – al di fuori dei casi nei quali sia obbligatorio il ricorso ai contratti stipulati da Consip S.p.A. (e dalle altre centrali di committenza nazionali) ovvero al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – ogni qualvolta si renda necessario procedere all'esecuzione di lavori ed all'acquisto di beni e servizi nei settori e nelle categorie merceologiche che costituiscono le tipologie di approvvigionamento più frequenti e caratteristiche dell'attività amministrativa di questo Comando Legione.

Le tipologie di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture di interesse di questo Comando sono state raggruppate per macro-settori di attività economica e per specificità, nonché suddivise per fasce economiche di affidamento.

Le categorie di iscrizione sono dettagliate al § 3.1. del presente articolo.

Le fasce economiche di affidamento sono dettagliate al § 3.2. del presente articolo.

3.1. CATEGORIE DI ISCRIZIONE

Ai fini dell'iscrizione all'albo, **nel corpo della richiesta di iscrizione** "All. 1", l'impresa dovrà tassativamente indicare il codice alfanumerico del settore o dei settori di interesse, per i quali richiede l'iscrizione (*a titolo di esempio, per l'esecuzione di lavori edili in genere il codice è "C.1.01."; per la fornitura di materiali di cancelleria, il codice è "A.0.01", ecc.*).

L'impresa potrà richiedere l'iscrizione **solo se il settore** (o i settori) **d'interesse è specificamente registrato alla Camera di Commercio tra le attività svolte dall'impresa** e riportate nella Sezione 6 del certificato C.C.I.A.A. ("Attività, albi ruoli e licenze") e non già se fa solo parte dell'oggetto sociale indicato alla sezione 2 del certificato C.C.I.A.A.

Non è invece necessario che l'attività per la quale si chiede l'iscrizione all'Albo sia quella prevalentemente esercitata.

Si evidenzia che l'iscrizione all'Albo fornitori del Comando sarà disposta solo per i settori richiesti dalla ditta ed effettivamente verificati come iscritti alla sezione 6 del certificato CCIAA, a seguito di visura camerale a mezzo del sistema "Argo/Infocamere".

Di seguito il dettaglio dei codici di iscrizione, distinti per settore

A SETTORE ARTICOLI PER UFFICIO		
	A.0.01	fornitura di materiale di cancelleria vario
	A.0.02	fornitura di carta per stampanti/fotocopiatori
	A.0.03	fornitura di arredi per uffici
	A.0.04	fornitura di libri e riviste
	A.0.05	forniture e piccoli lavori tipografici

B SETTORE TELEMATICA/INFORMATICA		
1	INFORMATICA	
	B.1.01	fornitura di computer, stampanti e materiale hardware in genere
	B.1.02	fornitura di consumabili per stampanti
	B.1.03	fornitura di software
	B.1.04	servizi di assistenza tecnica su materiali informatici
2	TELEMATICA E TELEFONIA	
	B.2.01	noleggio fotocopiatori o sistemi multifunzione
	B.2.02	fornitura di consumabili per fotocopiatrici/multifunzione
	B.2.03	servizi di assistenza tecnica a fotocopiatrici/multifunzione
	B.2.04	fornitura materiali e minuteria telefonica e telematica
	B.2.05	fornitura di audio-video ed elettronico in genere
	B.2.06	realizzazione e manutenzione di reti telefoniche e telematiche
C SETTORE INFRASTRUTTURE E LAVORI		
1	LAVORI DI COSTRUZIONE E DI REALIZZAZIONE	
	C.1.01	lavori edili in genere
	C.1.02	realizzazione di impianti elettrici
	C.1.03	realizzazione di impianti tecnologici
	C.1.04	realizzazione e manutenzione di impianti di videosorveglianza e di sicurezza in genere
	C.1.05	realizzazione di impianti antincendio
	C.1.06	servizi di ingegneria
	C.1.07	prestazioni professionali varie
2	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	
	C.2.01	manutenzione di immobili e parti di immobili
	C.2.02	manutenzione impianti idraulici e termoidraulici
	C.2.03	manutenzione impianti tecnologici
3	LAVORI DI MANUTENZIONE SPECIALISTICI	
	C.3.01	manutenzione e bonifica poligoni di tiro
	C.3.02	manutenzione estintori
	C.3.03	installazione di climatizzatori e di impianti di climatizzazione
	C.3.04	manutenzione aree verdi
4	FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI E MANUTENZIONE DI IMMOBILI	
	C.4.01	fornitura di materiale edile
	C.4.02	fornitura di materiale di ferramenta vario
	C.4.03	fornitura di infissi e serramenti
D SETTORE MOTORIZZAZIONE		
1	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	
	D.1.01	riparazione meccanica di auto-motoveicoli
	D.1.02	riparazione di carrozzeria di auto-veicoli
	D.1.03	riparazione di veicoli protetti
2	FORNITURA DI MATERIALE PER AUTO-MOTOVEICOLI	

	D.2.01	fornitura per auto-motoveicoli di parti di ricambio, di accumulatori e batterie, di oli lubrificanti e liquidi in genere
	D.2.02	fornitura e montaggio di pneumatici per veicoli
	D.2.03	fornitura di ricambi per veicoli protetti
3	STRUTTURE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PARCO VEICOLI	
	D.3.01	fornitura di attrezzature, macchinari e materiali per officine
	D.3.02	realizzazione e manutenzione di archi di lavaggio
	D.3.03	realizzazione, bonifica e manutenzione di depositi carburanti
4	NATANTI	
	D.4.01	manutenzione e riparazione dei natanti
	D.4.01	fornitura di materiale navale

E	SETTORE SANITÀ, VETERINARIA E SICUREZZA	
1	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	
	E.1.01	fornitura di D.P.I.
	E.1.02	fornitura di dispositivi vari non classificati come D.P.I.
	E.1.03	servizi di bonifica da amianto e vari
	E.1.04	raccolta e smaltimento rifiuti anche pericolosi e nocivi
	E.1.05	fornitura di estintori e parti di ricambio
2	SERVIZI E MATERIALI SANITARI	
	E.2.01	fornitura di mascherine chirurgiche e di presidi medico-ospedalieri
	E.2.02	fornitura di medicinali e materiale farmaceutico in genere
	E.2.03	fornitura di materiale per l'igiene personale e detersivi
	E.2.04	prestazioni di consulenza sanitaria
3	VETERINARIA	
	E.3.01	fornitura di medicinali per animali
	E.3.02	fornitura di alimenti e profende per animali
	E.3.03	servizi di disinfestazione e derattizzazione

F	SETTORE MATERIALI PER POLIZIA GIUDIZIARIA	
	F.0.01	fornitura di materiale fotografico e cinematografico
	F.0.02	fornitura di materiale di polizia giudiziaria vario
	F.0.03	fornitura di arredi tecnici

G	SETTORE CASERMAGGIO E VESTIARIO	
1	MATERIALE DI CASERMAGGIO	
	G.1.01	fornitura, montaggio e manutenzione di cucine
	G.1.02	fornitura di elettrodomestici e piccoli elettrodomestici
	G.1.03	fornitura di pentolame e stoviglie
	G.1.04	fornitura di biancheria ed effetti letterecchi
	G.1.05	fornitura di materiali di casermaggio in genere
2	VESTIARIO	
	G.2.01	fornitura di vestiario militare e materiale di equipaggiamento

G.2.02	fornitura di calzature militari
G.2.03	fornitura di abbigliamento civile

H SERVIZI DI SUPPORTO AL PERSONALE	
1	SUPPORTO LOGISTICO
H.1.01	servizi di trasloco, trasporto e manovalanza
H.1.02	servizi di ristorazione
H.1.03	servizi di pulizia ed igiene
2	PROTEZIONE SOCIALE
H.2.01	gestione di bar e stabilimenti balneari
H.2.02	somministrazione alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici

I PERMUTA DI MATERIALE DICHIARATO FUORI USO	
I.0.01	auto-motoveicoli fuori servizio per normale usura o incidente (da permutare con materiale del settore motorizzazione)
I.0.02	materiale informatico e telematico in genere (da permutare con materiale del settore informatico-telematico)
I.0.03	materiale ferroso in genere (a corpo)
I.0.04	materiale vario di risulta (non pericoloso o nocivo)

Qualora l'operatore economico non indichi almeno un settore di iscrizione, sarà invitato ad integrare nel senso l'istanza. In mancanza di integrazione, l'istanza non verrà considerata.

In ogni momento, l'O.E. potrà richiedere la modifica del settore di iscrizione, presentando apposita richiesta nel senso a mezzo di posta elettronica certificata.

3.2. FASCE DI ISCRIZIONE

L'operatore economico richiedente l'iscrizione all'Albo, potrà scegliere anche la fascia economica di interesse per la quale essere iscritto, il che significa che sarà eventualmente invitato ai futuri affidamenti di importo ricompreso in quella fascia. In ogni momento, l'O.E. potrà richiedere la modifica della fascia o delle fasce di iscrizione, presentando apposita richiesta nel senso a mezzo di posta elettronica certificata.

L'iscrizione alle fasce superiori comprende anche quella alle classi inferiori, salvo esplicita volontà in senso contrario della ditta, da manifestarsi nel corpo dell'istanza di iscrizione.

Le fasce economiche di iscrizione all'Albo sono dettagliate nella tabella seguente e concernono i singoli affidamenti.

fascia	importo affidamento (IVA esclusa)
"A"	inferiore ad € 5.000,00
"B"	da € 5.000,00 ad € 40.000,00
"C"	da € 40.000,01 ad € 140.000,00 (€ 150.000.00 per i lavori)

Qualora l'operatore economico non indichi la fascia di affidamento di interesse, sarà invitato ad integrare nel senso l'istanza. In mancanza di integrazione, l'istanza non verrà considerata.

Le acquisizioni ad economia di lavori, beni e servizi avverranno di volta in volta secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI

4.1. – Soggetti che possono richiedere l'iscrizione

Sono ammessi all'iscrizione all'Albo dei fornitori del Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri gli **operatori economici indicati all'art. 65 del codice** dei contratti pubblici, in possesso dei requisiti di cui agli artt. da 94, 95 e 98 del medesimo Codice, dettagliati all'art. 4.2. del presente Regolamento. A norma dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1. del Codice dei contratti pubblici, la nozione di operatore economico comprende *qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica.*

In questa definizione rientrano, in via non esaustiva:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577);
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.

Tali consorzi sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Alla sola fine dell'iscrizione all'albo fornitori di questo Comando, nella nozione di operatore economico, non rientrano i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e) del codice nonché i consorzi ordinari costituendi e ciò in quanto tali modalità di configurazione dell'operatore economico vengono normalmente a rilievo relativamente alla partecipazione ad una specifica procedura di gara e non già per la mera richiesta di inclusione in un elenco di operatori economici.

4.2 – Condizioni soggettive per richiedere l'iscrizione

Per poter richiedere l'iscrizione all'Albo dei Fornitori del Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, l'operatore economico interessato – come definito *supra* § 4.1 – non dovrà trovarsi in **nessuna** delle condizioni previste dagli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici, comportanti l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto pubblico o concessione pubblica.

4.2.1. Cause di esclusione automatica

Sono cause di esclusione automatica – ossia che non prevedono alcuna possibilità di autonoma valutazione della stazione appaltante – quelle indicate all'art. 94 del codice dei contratti pubblici e di seguito dettagliate:

A. condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (*Associazione per delinquere*) e 416-bis (*Associazioni di tipo mafioso*) del codice penale;
- b) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- c) delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- d) delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*) e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- e) delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 2635 del codice civile (*Corruzione tra privati*), nonché ai seguenti articoli del Codice penale:
 - ⇒ art. 317 (*Concussione*);
 - ⇒ art. 318 (*Corruzione per l'esercizio della funzione*);
 - ⇒ art. 319 (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*);
 - ⇒ art. 319-ter (*Corruzione in atti giudiziari*);
 - ⇒ art. 319-quater (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*);
 - ⇒ art. 320 (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*);
 - ⇒ art. 321 (*Pene per il corruttore*);
 - ⇒ art. 322 (*Istigazione alla corruzione*);
 - ⇒ art. 322-bis (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari UE e di Stati esteri*);
 - ⇒ art. 346-bis (*Traffico di influenze illecite*);

- ⇒ art. 353 (*Turbata libertà degli incanti*);
- ⇒ art. 353-bis (*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*);
- ⇒ art. 354 (*Astensione dagli incanti*);
- ⇒ art. 355 (*Inadempimento di contratti di pubbliche forniture*);
- ⇒ art. 356 (*Frode nelle pubbliche forniture*);
- f) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- g) frode ai sensi dell'articolo 1 della *Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee* in data 26 luglio 1995, e più precisamente, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
 - ⇒ all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse, nonché alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto, nonché alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
 - ⇒ all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse, nonché alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto, nonché alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
- h) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale nonché reati terroristici o, comunque, connessi alle attività terroristiche;
- i) delitti di cui agli articoli 648-bis (*Riciclaggio*), 648-ter (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) e 648-ter.1 (*Autoriciclaggio*) del codice penale, nonché riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 (*“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”*), e successive modificazioni;
- j) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 (*“Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”*);
- k) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

In tutti i casi di cui al presente punto, la causa di esclusione non si applica qualora:

- ⇒ il reato sia stato depenalizzato;
- ⇒ sia intervenuta la riabilitazione;

⇒ nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

⇒ il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o questa sia stata revocata.

L'esclusione opera se la sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta siano state emesse nei confronti di uno o più dei seguenti soggetti (indicazione tassativa, art. 94, comma 3 del codice):

⇒ dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*);

⇒ del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

⇒ di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

⇒ dei soci accomandatari o del direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice;

⇒ se si tratta di altro tipo di società, nei confronti:

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali)
- dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza
- dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo
- del direttore tecnico;
- del socio unico persona fisica ovvero degli amministratori della società nel caso in cui il socio sia una persona giuridica;
- dell'amministratore di fatto;

B. sussistenza, con riferimento ai soggetti sopra indicati, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del medesimo decreto, con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

La causa di esclusione non opera qualora, alla data di inoltro dell'istanza di iscrizione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis del predetto decreto.

Costituiscono ulteriori cause di esclusione automatica dall'iscrizione all'Albo, le seguenti ipotesi riferite all'operatore economico richiedente l'iscrizione:

C. commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono violazioni gravi quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (*"Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"*), attualmente stabilito in €

5.000,00.

Si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo o liquidazione degli uffici, nonché la notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione. La causa di esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario sia comunque integralmente estinto;

- D. commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione vigente.

Costituiscono gravi violazioni quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (*"Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva – DURC"*) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

La causa di esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito previdenziale sia comunque integralmente estinto;

- E. presenza di una delle seguenti situazioni in capo all'operatore economico:

a) assoggettamento alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*), ovvero ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*"Testo Unico sulla sicurezza"*);

b) sottoposizione a liquidazione giudiziale o stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (*"Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"*), dall'articolo 186-bis, comma 5 (concordato con continuità aziendale) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*"Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali"*) e dall'articolo 124 del codice.

L'esclusione non opera se sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n- 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti;

c) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti nonché ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione. La causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

- d) mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (“*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”) ovvero della relativa autocertificazione, sempre qualora ricorrano le previsioni di legge per il rilascio della certificazione o dichiarazione;

4.2.2. Cause di esclusione non automatica

Sono cause di esclusione non automatica – che prevedono, cioè, una valutazione della stazione appaltante circa le specifiche circostanze accertate – quelle indicate all’art. 95 del codice dei contratti pubblici. In particolare, l’Amministrazione potrà escludere un operatore economico dall’iscrizione all’Albo Fornitori qualora accerti:

- a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) che l’iscrizione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 16 del codice dei contratti pubblici, non diversamente risolvibile;
- c) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le istanze di iscrizione degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici richiedenti l’iscrizione;
- d) la commissione di gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

Si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo o di liquidazione degli uffici nonché dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto.

La causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, oppure nel caso in cui l’operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

- e) la commissione di un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, comprovata con mezzi adeguati.

L’art. 98 del codice dei contratti pubblici contiene l’indicazione tassativa dei gravi illeciti professionali, nonché dei mezzi adeguati a dimostrarli. In particolare, l’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- ⇒ sanzione esecutiva irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all’oggetto specifico dell’appalto;

- ⇒ condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante;
- ⇒ condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- ⇒ condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- ⇒ condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- ⇒ omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- ⇒ contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- ⇒ contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - abusivo esercizio di una professione (art. 348 del codice penale);
 - bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
 - i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile;
 - i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del C.P.;
 - i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I mezzi di prova idonei a dimostrare la sussistenza del grave illecito professionale sono dettagliati all'art. 98, comma 6 del codice dei contratti pubblici.

4.2.3. Modalità di esclusione

L'accertato mancato possesso **anche di solo** uno dei requisiti di ordine generale richiesti dal presente articolo del Regolamento comporterà la non iscrizione dell'impresa dall'Albo Fornitori; parimenti, l'accertata perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui al presente capitolo, comporterà la cancellazione dell'impresa dall'Albo.

L'avvenuta iscrizione all'Albo non vieta, comunque, che l'Amministrazione possa escludere un operatore economico dalla partecipazione ad una specifica procedura di affidamento qualora risulti che questo si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni sopra indicati, sia relativamente alle cause di esclusione automatiche che a quelle non automatiche.

4.3 – Controllo sui requisiti dei richiedenti l'iscrizione

Sulle istanze presentate dagli operatori economici richiedenti l'iscrizione, il personale addetto alla trattazione delle relative pratiche opererà un controllo formale, verificando che l'iscrizione sia stata chiesta per i settori specificamente registrati alla Camera di Commercio tra le **attività svolte dall'impresa** e riportate nella Sezione 6 del certificato C.C.I.A.A. (*"Attività, albi ruoli e licenze"*).

Pertanto, **non sarà – d'ufficio – disposta l'iscrizione all'Albo dei Fornitori per quei settori non ricadenti tra le attività svolte dall'impresa**, anche se facenti parte dell'oggetto sociale indicato alla sezione 2 del certificato C.C.I.A.A.

A campione, l'Amministrazione effettuerà approfonditi controlli sulle istanze di iscrizione ricevute, onde verificare in capo all'operatore economico richiedente la sussistenza dei requisiti di ordine generale previsti per l'iscrizione stessa e dettagliati *supra* 4.2.

Il riscontro di tali requisiti avverrà sulla base delle dichiarazioni e documentazione presentate in sede di iscrizione, avvalendosi della collaborazione degli Uffici statali che detengono le relative informazioni (es. Casellario giudiziale, Agenzia delle entrate, ecc.) nonché della propria struttura territoriale operativa ed informativa.

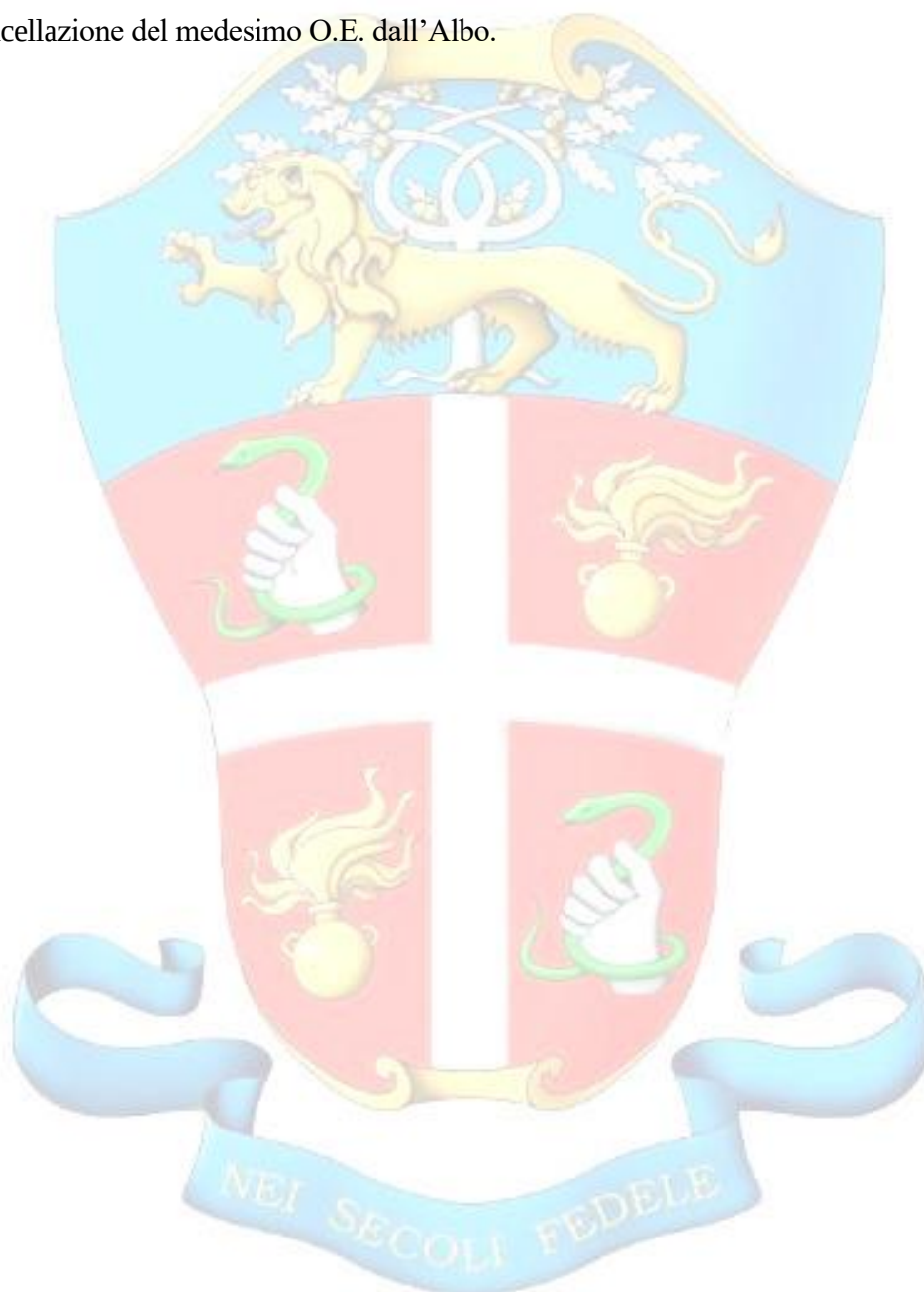
In caso di verificata sussistenza **anche di una sola** delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice dei contratti pubblici, l'impresa non sarà iscritta all'Albo – ovvero ne sarà revocata l'eventuale avvenuta iscrizione – fatte salve le conseguenze di ordine penale per la presentazione di dichiarazioni false o mendaci. Inoltre, i fatti potranno essere segnalati all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che le dichiarazioni mendaci siano state rese con dolo o colpa grave e in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.

Nei casi di cui sopra, la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri si riserva di pronunciare, in via autonoma e sussidiaria, a carico dell'operatore economico anche l'esclusione da future richieste di

iscrizione all'Albo del medesimo Comando, comunque per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, in relazione alla gravità del falso accertato.

Qualora a carico dell'operatore economico richiedente l'iscrizione fosse invece verificata la sussistenza di una o più tra le cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, il Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri valuterà autonomamente tali circostanze e, quindi, deciderà in merito, dandone notizia all'operatore economico istante.

L'operatore economico richiedente l'iscrizione si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'intervenuta manifestazione di una delle cause ostative richiamate all'art. 4.2. del presente Regolamento, affinché l'Amministrazione stessa possa decidere in merito all'opportunità di disporre la cancellazione del medesimo O.E. dall'Albo.



Art. 5 – DURATA DELL'ISCRIZIONE. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

L'art. 3 dell'Allegato II.1. al codice dei contratti pubblici stabilisce che «l'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali».

In ragione di ciò, gli operatori economici potranno inoltrare istanza di iscrizione in qualsiasi momento, a partire dalla pubblicazione dell'Avviso sul sito dell'Arma dei Carabinieri.

Gli Operatori Economici già iscritti nell'elenco devono comunicare al Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri tutte le variazioni relative ai dati societari nonché in ordine ai requisiti dichiarati ai fini dell'iscrizione. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo posta elettronica certificata, non oltre dieci giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

La Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri – Servizio Amministrativo si riserva la facoltà di sospendere la validità dell'iscrizione ovvero la cancellazione dall'Albo fornitori.

Si procede alla **sospensione** dell'iscrizione dall'Albo nei seguenti casi:

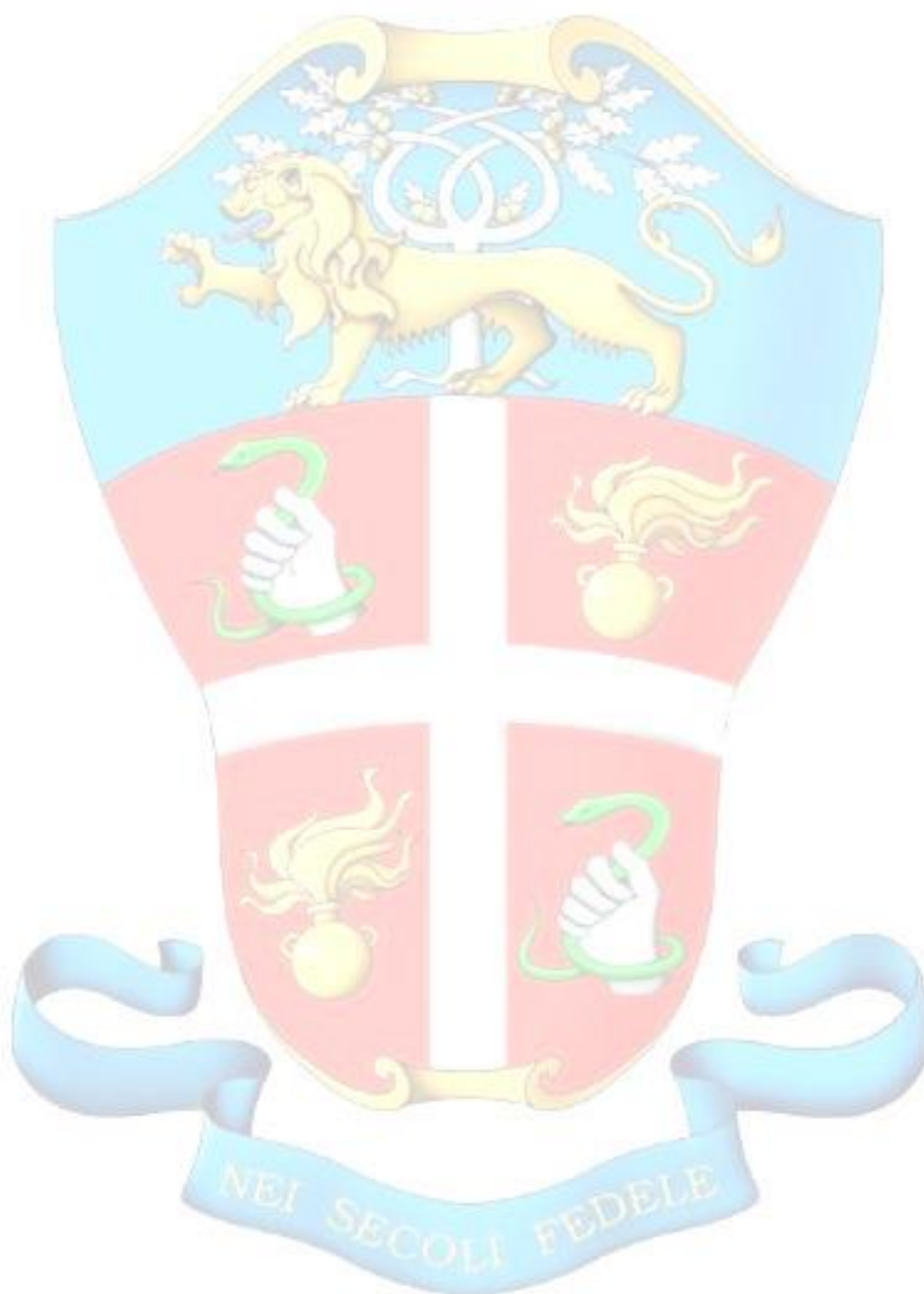
- a) quando, a carico dei soggetti di cui al precedente paragrafo 3, siano in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero procedimenti penali per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
- b) quando sia in corso una procedura di fallimento ovvero di concordato preventivo ai sensi della Legge Fallimentare;
- c) in caso di non ottemperanza all'obbligo di informazione relativo alla variazione dei dati forniti in sede di iscrizione ovvero la mancata comunicazione nei tempi previsti della volontà di rinnovo dell'iscrizione;
- d) nel caso di qualsivoglia inadempimento, anche parziale, verificatosi nell'esecuzione delle prestazioni derivanti da precedenti affidamenti.

Si procederà d'ufficio alla **cancellazione** dall'Albo, fatte salve le eventuali responsabilità penali per reati eventualmente configurabili nelle condotte descritte, nei seguenti casi:

- a) richiesta di cancellazione dall'Albo presentata dall'impresa interessata;
- b) cessazione dell'attività dell'impresa;
- c) accertata non veridicità delle dichiarazioni sul possesso anche di solo uno dei requisiti di ordine generale richiesti nel presente regolamento;
- d) intervenuta manifestazione di una delle cause ostative richiamate all'art. 4.2. del presente Regolamento, venuta a conoscenza dell'Amministrazione in qualsivoglia modo;
- e) a seguito di procedura di contestazione di inadempimenti contrattuali, mancata presentazione delle giustificazioni ovvero non accettazione delle stesse da parte delle stazioni appaltanti interessate;
- f) reiterati inadempimenti contrattuali;
- g) nonostante regolare invito, rifiuto a partecipare (ovvero semplice mancata partecipazione) ad almeno due procedure indette dal medesimo comando nel corso dell'anno solare, senza adeguata

motivazione valutata discrezionalmente dal Comando. Non è ammessa quale giustificazione la non avvenuta ricezione dell'invito qualora l'impresa non abbia debitamente partecipato al Comando l'eventuale variazione del proprio recapito. La presunzione è assoluta nel caso di invito trasmesso a mezzo pec ovvero di gara esperita sul portale MEPA, in quanto lo strumento informatico garantisce, a norma di legge, garanzia di conoscibilità dell'invito.

L'impresa cancellata dall'Albo non potrà richiedere una nuova iscrizione se non prima siano trascorsi 24 mesi dalla cancellazione, fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del codice dei contratti pubblici.





Parte Seconda

***Norme relative alle acquisizioni in economia di lavori, beni
e servizi da parte della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di
Firenze***

Art. 6 – PROCEDURE DI ACQUISIZIONE AD ECONOMIA

6.1. – PRINCIPI GENERALI

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, avvengono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II (artt. da 1 a 36) del Codice stesso.

In particolare, il codice enuncia i seguenti principi:

⇒ **principio del risultato** (art. 1): le stazioni appaltanti perseguono il risultato del contratto con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Il principio del risultato costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

⇒ **Principio della fiducia** (art. 2): i contratti pubblici si fondano sulla fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione e degli operatori economici.

⇒ **Principio dell'accesso al mercato** (art. 3): le stazioni appaltanti favoriscono, nel quadro delle disposizioni del codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

⇒ **Principio di buona fede e di tutela dell'affidamento** (art. 5): nelle procedure di gara le stazioni appaltanti e gli operatori economici rispettano il principio di buona fede. L'operatore economico si affida al legittimo e conforme esercizio del potere da parte dell'Amministrazione.

⇒ **Principio di autonomia contrattuale** (art. 8): nel perseguire le proprie finalità istituzionali, le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge (es. per le prestazioni d'opera intellettuale e per la donazione di beni o prestazioni).

⇒ **Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale** (art. 9): se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili – estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto – la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

⇒ **Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione** (art. 10): i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dagli artt. 94 e 95 del codice dei contratti pubblici; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

Tuttavia, le stazioni appaltanti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico.

⇒ **Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore** (art. 11): al personale dell'impresa è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, con riguardo all'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Negli inviti, le stazioni appaltanti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente dall'impresa. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

⇒ **Principio di rotazione degli affidamenti** (art 49): gli affidamenti con procedura “sotto soglia”, di cui al presente Regolamento, avvengono nel rispetto del principio di rotazione. In tale ottica, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.

In casi motivati – con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto – il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, nonché laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali, quindi, la stazione appaltante non abbia operato alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione degli inviti.

⇒ **Principio della sostenibilità energetica e ambientale** (art. 41), che attiene alla previsione nei bandi di gara clausole e specifiche tecniche che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali ed energetici.

I principi sopra formulati costituiscono l'esplicazione dei seguenti postulati relativi all'attività amministrativa della Pubblica amministrazione:

- a) economicità, che postula l'uso ottimale delle risorse nello svolgimento della selezione dei contraenti, ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) efficacia, che concerne la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) tempestività, ovvero l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) correttezza, consistente in una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione del contratto;
- e) libera concorrenza, che si sostanzia nell'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

- f) proporzionalità, ossia l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- g) non discriminazione e parità di trattamento degli operatori economici, che comporta la valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- h) trasparenza e pubblicità, che postula la conoscibilità delle procedure di affidamento, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; Un fondamentale postulato del principio di trasparenza riguarda la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di interesse che avviene mediante l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse in ogni fase dell'affidamento, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione.

In tale ultima ottica si inserisce il c.d. **divieto di pantouflage**, previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*) a tutela della imparzialità e trasparenza dell'operato della P.A. nel settore degli appalti pubblici.

Secondo tale norma, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale norma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PP.AA. per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

6.2. – Indizione delle singole procedure

Il procedimento di acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia con procedura di affidamento diretto, è posto in atto dal Capo del Servizio Amministrativo del Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri ed ha origine con apposita decisione di contrarre (art. 17, comma 1 del codice) nella quale il Comandante della Legione individua l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il contraente prescelto – dando adeguata motivazione circa le ragioni della sua scelta – nonché i requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Nel caso in cui l'affidamento avvenga con indagine di mercato, sono indicati i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Come già indicato all'art. 1 del precedente Regolamento – qualora possibile e confacente con le tempistiche di soddisfacimento delle finalità istituzionali – il Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, anche nell'ambito della procedura di affidamento diretto ex art. 50 del Codice, ritiene precipuo interesse quello di garantire la massima concorrenza e trasparenza, avuto conto dell'importo dell'affidamento come anche nel caso in cui le motivazioni per procedere all'affidamento ad un'impresa non siano stringenti e non ostino alla procedura concorrenziale.

La procedura di affidamento diretto – sia in caso di affidamento ad unica impresa che di procedura competitiva – sarà esperita:

- a) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per le acquisizioni che sono correlate ad iniziative (c.d. bandi) attive sulla piattaforma MEPA;
- b) in modalità “tradizionale” (cartacea) con invio dell’invito a mezzo posta elettronica certificata, in tutti gli altri casi.

Nelle lettere d’invito, comunque configurate, saranno indicate:

- a) l’oggetto e le caratteristiche tecniche della prestazione;
- b) le qualità, i prezzi e le modalità di esecuzione;
- c) le modalità con le quali verrà prescelto il preventivo ovvero l’offerta;
- d) le modalità di pagamento;
- e) le eventuali condizioni e penalità.

I preventivi acquisiti saranno esaminati dall’A.D., onde individuare l’impresa presso la quale avverrà l’acquisizione.

Nei casi in cui l’invito sia rivolto ad una pluralità di concorrenti, qualora la prestazione oggetto dell’acquisizione debba essere conforme a specifici disciplinari tecnici, ovvero si riferisca a nota specialità, è prescelto il preventivo con il prezzo più basso, inteso come maggiore ribasso percentuale sul prezzo a corpo (ovvero sui prezzi unitari) a base di gara, anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

Negli altri casi, la scelta può anche essere effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

L’offerta è vincolante per l’operatore economico per il periodo indicato nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento del termine.

Il Capo Servizio Amministrativo, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi, perfezionerà l’acquisizione mediante stipula del contratto, nelle forme indicate al successivo art. 7.8. del presente Regolamento

A norma dell’art. 50, comma 6 del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto, anche prima della formale stipula, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, qualora previsto, ai sensi dell’art. 52 del codice.

6.3. – Subappalto.

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 del codice dei contratti.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni contrattuali, con mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto per l'impiego di manodopera (quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo), se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo contrattuale.

La stazione appaltante, previa adeguata motivazione esplicitata nella decisione di contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, dovrà indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire esclusivamente a cura dell'aggiudicatario in ragione:

- ⇒ delle specifiche caratteristiche dell'appalto;
- ⇒ dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle "white list" ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori.
- ⇒ dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

Nei documenti di gara sono altresì indicate le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto è ammesso previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 97 del codice dei contratti pubblici;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto.

Ai fini del presente Regolamento, il Servizio Amministrativo del Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, in sede di indizione delle singole procedure di approvvigionamento, darà evidenza – nella lettera di invito, comunque denominata – della possibilità (o meno) per l'operatore economico di ricorrere al subappalto di parte delle prestazioni comprese nell'affidamento, indicandone eventualmente anche la percentuale massima.

Essendo il territorio di competenza di questo Comando Legione denotato da alta permeabilità alle infiltrazioni mafiose, in considerazione delle peculiarità delle singole procedure, il Servizio Amministrativo legionale potrà richiedere che gli operatori economici invitati alla procedura di gara –

qualora intendano ricorrere al subappalto nei limiti indicati nell'invito – debbano indicare, già in sede di offerta, anche i dati dell'eventuale operatore economico subappaltatore (ragione sociale e codice fiscale/partita IVA), onde consentire al Servizio Amministrativo regionale la celere verifica della sussistenza in capo a questi dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici.

Al di fuori di questi casi, l'indicazione del subappaltatore avverrà contestualmente al deposito del contratto di subappalto – che deve avvenire almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni per le quali si richiede il subappalto – unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 97 del codice, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di cui all'art. 100 (Requisiti di ordine speciale) del codice, qualora richiesto dall'invito.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

La dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dal codice dei contratti pubblici, sarà verificata dal Servizio Amministrativo tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (piattaforma FVOE).

La stazione appaltante autorizza il subappalto entro 30 giorni dalla richiesta, prorogabile una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, tali termini sono ridotti della metà.

In ragione del subappalto, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del subappalto nonché per gli obblighi retributivi e contributivi a favore del personale impiegato nel subappalto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (*“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”*), salvo quanto disposto per quest'ultimo caso dall'art. 119, comma 11, lettere a) e c), del codice dei contratti pubblici (subcontraente microimpresa o piccola impresa o su richiesta del subcontraente). L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al codice dei contratti pubblici.

Il subappaltatore, per le prestazioni lui affidate, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, trova applicazione l'art. 11 del codice dei contratti (vds *sub* 7.6).

6.4. –Avvalimento

In sede di indizione delle singole procedure di approvvigionamento, gli operatori economici iscritti all'Albo potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione SOA di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 104 del Codice dei contratti pubblici (c.d. avvalimento).

L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione (iscrizione alla CCIAA o equipollente) i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria, applicando le disposizioni in materia di subappalto.

L'operatore economico concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del codice;
- b) di essere in possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 100 del codice;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

In caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando la segnalazione all'ANAC, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma 4 del codice dei contratti pubblici, alle Amministrazioni della Difesa continua ad applicarsi il regolamento di cui al d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20 del Codice dei contratti pubblici (*Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza*).

Pertanto, gli operatori economici ai quali saranno affidati di volta in volta lavori, servizi e forniture ai sensi del presente Regolamento, dovranno sottostare alle condizioni generali di contratto di cui al predetto d.P.R. n. 236/2012, a quelle contenute nel contratto stipulato nelle forme di cui all'art. 7.8 del presente Regolamento e, in ogni caso, a quelle di seguito indicate, qualora non confliggenti con le disposizioni contrattuali specifiche.

7.1. – Prezzi contrattuali

La ditta riconosce espressamente che il compenso contrattuale remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che sosterrà nella fornitura, restando a suo carico ogni maggiore spesa ed alea.

I prezzi s'intendono accettati dalla ditta a suo rischio e, per tutta la durata del rapporto contrattuale, sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che la Ditta non abbia tenuto presente con l'ordinaria diligenza. In particolare, la ditta non potrà pretendere alcun compenso per errori nell'interpretazione dei patti contrattuali o nei prezzi e nei calcoli, né per variazioni che si verifichino in costanza di contratto nei prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità o circostanza.

7.2. – Durata dell'affidamento

Relativamente all'affidamento di lavori e forniture, il rapporto contrattuale tra l'impresa e l'Amministrazione termina alla data di collaudo dei lavori ultimati ovvero di verifica di conformità della fornitura (beni o servizi) interamente eseguita.

Per i servizi caratterizzati da ripetitività delle prestazioni, il rapporto contrattuale cessa in ogni caso al 31 dicembre dell'anno di riferimento, senza possibilità di rinnovo per l'anno successivo, fatta salva la possibilità di proroga per il tempo strettamente necessario alla aggiudicazione della nuova gara.

Solo per l'affidamento della gestione degli organismi di protezione sociale a favore del personale amministrato (es. bar, spacci, sale convegno, ecc.), caratterizzati dall'assenza dell'ordinario sinallagma contrattuale, il negozio di affidamento (convenzione) può essere rinnovato, di anno in anno, per ulteriori tre anni oltre il primo di validità.

7.3. – Esecuzione della prestazione da parte della Ditta

La commessa del lavoro, servizio o fornitura avverrà a mezzo di ordinativo di spesa (o di fornitura) emesso dal Servizio Amministrativo del Comando interessato.

L'ordinativo conterrà i principali termini e condizioni cui la prestazione deve sottostare.

Nell'erogare le prestazioni la ditta dovrà:

- a) osservare la "regola dell'arte", definita da norme di legge, norme tecniche, consuetudini;
- b) assicurare, se applicabile, il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, impegnandosi ad applicare scrupolosamente le disposizioni

previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (*“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*), come integrato e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 (*“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*);

- c) utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchinari in propria disponibilità e commisurate all'entità e natura del servizio stesso;
- d) curare – in quanto responsabile della sicurezza del processo – tutte le interazioni che possano ritenersi rischiose per l'incolumità del personale proprio, del personale dell'A.D. ovvero di terzi. La responsabilità tecnica ed in tema di sicurezza inerente direttamente o indirettamente le prestazioni contrattuali rimane in capo alla ditta così come la gestione del processo. A tal uopo, in qualsiasi momento della relazione contrattuale, la ditta potrà essere chiamata a rimuovere i difetti prodotti ed a liquidare eventuali danni dipendenti direttamente o indirettamente dalle prestazioni erogate.
- e) segnalare in modo tempestivo al committente, ai fini assicurativi, eventuali danni prodotti a terzi a causa del servizio in essere. I danni derivanti da qualsiasi causa ascrivibile alla ditta dovranno essere riparati a cura e spese della stessa che, peraltro, potrebbe essere chiamata a liquidare eventuali successivi altri danni relativi all'incuria predetta, salvo il caso di comprovata causa di forza maggiore in relazione ad eventi straordinari verificatisi nell'esecuzione del servizio. In tale ipotesi, l'onere della prova della forza maggiore rimane in capo alla ditta. A tal fine, la ditta libera l'A.D. e la sua struttura da qualsiasi pretesa o rivalsa comunque espressa, derivante da terzi, a motivo della commessa.

Per le spese di importo pari o superiore ad € 40.000,00, le acquisizioni di beni e servizi sono sottoposte a verifica di conformità entro venti giorni dall'acquisizione.

Per le spese di importo inferiore a detta soglia, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione».

7.4. – Verifica di conformità delle prestazioni eseguite

L'esecuzione di forniture e di servizi è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Qualora le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità, l'Amministrazione procede in forma semplificata tenendo conto delle certificazioni di qualità ovvero di documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Le forniture o le prestazioni sono approntate per la verifica di conformità nei tempi, con le modalità e nel luogo indicati in contratto.

Quando, per causa di forza maggiore, l'impresa non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, deve comunicare all'Amministrazione, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine di qualsiasi circostanza di forza maggiore da cui possa derivare ritardo o impossibilità di esecuzione del contratto.

Qualunque fatto dell'Amministrazione, anche se previsto in contratto, che obblighi l'esecutore a ritardare l'esecuzione dello stesso, dà diritto a una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.

In ogni caso, il luogo, il giorno e l'ora di effettuazione della verifica di conformità sono comunicate a mezzo pec o email all'impresa che ha diritto di intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante.

Qualora l'esecutore non abbia presenziato alle prove di verifica ovvero, pur avendovi presenziato, non abbia firmato, per presa di conoscenza, il relativo verbale, lo stesso gli viene trasmesso dall'Amministrazione a mezzo pec.

Qualora necessario, l'esecutore mette a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la esecuzione delle prove prescritte per la verifica di conformità.

Le prove di verifica di conformità, alle quali debbono essere sottoposti i materiali prima della loro accettazione, vengono eseguite nei modi stabiliti dagli allegati tecnici dei singoli contratti, con ogni mezzo e con le più ampie facoltà, dall'organo di verifica.

L'organo di verifica, sulla base delle prove e degli accertamenti eseguiti, tenuto conto delle osservazioni dell'esecutore, propone alla stazione appaltante, con apposito verbale, l'accettazione delle forniture sottoposte a verifica, ovvero il loro rifiuto quando risultino non rispondenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali.

Qualora l'esecutore non concordi con l'esito delle prove di verifica, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il relativo verbale o dalla data di ricezione della comunicazione, può inviare all'organo di verifica controdeduzioni e documentazioni.

Sulla base di quanto prodotto dall'esecutore, l'organo di verifica, entro dieci giorni dalla ricezione, può confermare la proposta già formulata o modificarla esponendo le ragioni.

L'organo cui compete decidere l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a verifica, assume la determinazione con atto formale da comunicare all'esecutore.

Tale atto può essere impugnato, presso gli organi competenti, entro il termine e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni normative vigenti.

Qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere alla eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

La stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7.5. – Penalità

Qualora nell'esecuzione della prestazione si verificasse il totale o parziale inadempimento, l'Amministrazione ne darà contestazione alla ditta, assegnandole un termine per presentare le proprie giustificazioni, decorso inutilmente il quale, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, tenuto conto anche della gravità dell'inadempimento, ha facoltà, alternativamente, di:

- a) dichiarare risolto il negozio, con incameramento della cauzione definitiva eventualmente prestata a garanzia del contratto;
- b) procedere all'esecuzione in danno della parte di prestazione non eseguita, con le modalità di cui all'art. 124, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 236/2012, per quanto non abrogato;
- c) applicare una penalità del 2% per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del contratto (considerando ultimato il periodo cominciato), ovvero le penalità indicate negli atti di gara concernenti lo specifico affidamento. In ogni caso è fatto salvo l'eventuale maggior danno cagionato all'Amministrazione.

Qualora alla Ditta siano state contestate inadempienze, l'Amministrazione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti ad essa dovuti anche per altre commesse, anche in pendenza del procedimento sanzionatorio, ferma restando l'applicazione di eventuali penali.

Il relativo provvedimento è comunicato formalmente alla ditta.

La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente, a mezzo R.A.R., ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi assunti.

Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a fondamento della propria domanda di condono delle penalità ove non sia stato partecipato nei modi e tempi descritti.

La ditta potrà presentare istanza di disapplicazione delle penalità, nel termine dei trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'applicazione della penalità, pena decadenza, corredata da opportuna documentazione.

La penalità sarà stabilita da apposita Commissione e decurtata dall'importo della fattura.

L'Amministrazione comunicherà all'ANAC le penali che rappresentano inadempienze particolarmente gravi o dimostrative, per la loro ripetitività, di una persistente carenza professionale, per l'eventuale inserimento nel Casellario delle annotazioni riservate tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC.

7.6. – Pagamenti. Conto corrente dedicato

Ad avvenuto adempimento della prestazione, la ditta emetterà fattura elettronica intestata al Servizio Amministrativo del Comando competente, con riferimento all'ordinativo di fornitura.

Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 (*“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*), la fattura dovrà essere emessa unicamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma

dedicata dell'Agenzia delle Entrate (Sistema di interscambio – S.d.I.), indicando il codice IPA ed il CIG riportati nell'ordinativo.

Il Servizio Amministrativo, accertata la rispondenza dei dati evidenziati in fattura, corrisponderà alla ditta il relativo importo, decurtate le eventuali penalità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (*"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"*) alla ditta sarà corrisposto solo l'importo imponibile in fattura, in quanto l'imposta sul valore aggiunto sarà versata all'Erario dall'A.D. (c.d. *split payment*).

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente "dedicato" di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*), intestato alla ditta. A tal fine, la ditta dovrà dichiarare gli estremi del detto conto (Banca e filiale di attestazione e IBAN) nonché le generalità della persona o persone delegate ad operare su di esso (cognome, nome e codice fiscale).

Per motivati casi eccezionali, la ditta potrà variare le modalità di pagamento indicate in sede di stipula del presente atto, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (*"Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"*), ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'A.D. procederà alla verifica della regolarità erariale presso "Equitalia Servizi S.p.A.", con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 (*"Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni"*).

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 24 ottobre 2007 (*"Documento unico di regolarità contributiva"*), i pagamenti saranno effettuati solo a fronte dell'ottenimento del DURC rilasciato per lo specifico appalto per via telematica dallo Sportello Unico Previdenziale ed attestante la regolarità della ditta in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a favore dei dipendenti.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza, da poi versare agli enti previdenziali e assicurativi.

Parimenti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni.

Dopo tale termine, la stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario o al subappaltatore inadempiente ai fini predetti.

7.7. – Prestazione di cauzione definitiva. Esonero

Ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici, ai fini della stipula dell'atto negoziale di affidamento (vds. art. 7.8 del presente Regolamento), l'operatore economico affidatario dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva con le modalità di cui all'articolo 106 del codice, pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, IVA esclusa.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tuttavia, a norma dell'art. 53, comma 4 del codice dei contratti pubblici, limitatamente all'esecuzione dei contratti sotto soglia di cui al presente Regolamento:

- a) la garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale, senza maggiorazioni in dipendenza dell'entità dello sconto offerto in sede di gara;
- b) in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 117, comma 14 del codice.

La funzione della garanzia definitiva è quella di coprire:

- ⇒ l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
- ⇒ il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse;
- ⇒ il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Alla garanzia definitiva, si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'articolo 106, comma 8 del codice dei contratti pubblici.

La garanzia definitiva può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La fideiussione può essere rilasciata, a scelta dell'appaltatore:

- ⇒ da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività,
- ⇒ dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (*"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"*), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli schemi-tipo di garanzie fideiussorie e di polizze assicurative ad oggi vigenti sono quelli approvati con il Decreto ministeriale M.I.S.E. 16 settembre 2022, n. 193 (*"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*).

Le garanzie fideiussorie devono prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (*"Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"*) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) con proprio provvedimento.

La firma dell'Agente che ha rilasciato la fideiussione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, ad attestazione della piena capacità e potere dell'agente di impegnare legalmente la società fideiubente. L'autentica può essere anche redatta nella forma dell'atto notarile digitale ai sensi degli artt. 23-bis e 23-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 (*"Legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili"*).

Solo relativamente ai lavori, l'appaltatore può chiedere, prima della stipula del contratto, di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi; la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia per motivate ragioni.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, con aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

7.8. – Stipula del negozio giuridico di affidamento

Ai sensi dell'art. 18 del Codice dei contratti pubblici, per gli affidamenti diretti sotto soglia, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato (Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014). Per le procedure di gara esperite ed aggiudicate sulla piattaforma telematica del MEPA, il contratto può essere costituito dal c.d. documento di stipula elaborato dalla piattaforma stessa in base alle risultanze della procedura di affidamento.

Resta ferma la possibilità per questo Comando Legione – principalmente per gli affidamenti di particolare valore economico o caratterizzati da una particolare complessità tecnica che richiede la puntuale regolamentazione degli obblighi e patti contrattuali – la facoltà di stipulare il contratto mediante scrittura privata (obbligazione commerciale) elettronica con apposizione, anche asincrona, della firma digitale da parte dei contraenti sul file in formato PDF/A elaborato dall'Amministrazione, previo accertamento della validità dei certificati di firma di entrambe le parti contraenti (si veda il combinato disposto dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 25, co.2 del Codice dell'Amministrazione digitale - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché giusto parere n. 850/2021 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti pubblici).

A prescindere dalla modalità di stipulazione del contratto, i capitoli tecnici (e l'eventuale computo metrico estimativo) richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto anche se non fisicamente ad esso allegati.

Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento di Contabilità di Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), tutte le spese inerenti la stipula del negozio di affidamento sono a carico della Ditta.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (*"Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"*), l'obbligazione commerciale stipulata come sopra è soggetta a registrazione fiscale solo in caso d'uso, come definito dall'art. 6 del medesimo D.P.R. n. 131/1986 (deposito, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento).

Qualora si verifichi il caso d'uso, sarà dovuta anche l'imposta di bollo ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 6 del D.P.R. n. 642/1972.

7.9. – Imposta di bollo

L'art. 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici ha profondamente innovato l'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (*"Disciplina dell'imposta di bollo"*), limitatamente alle modalità di calcolo e di versamento dell'imposta di bollo dovuta dall'appaltatore in ragione della stipula di contratti pubblici. Con la novella normativa, l'imposta di bollo:

- a) è assolta “una tantum” dall'appaltatore al momento della stipula del contratto (comunque denominato) ed in proporzione al valore dello stesso, sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo contrattuale;
- b) non è dovuta per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
- c) ha natura sostitutiva rispetto all'imposta di bollo precedentemente dovuta su tutti gli atti ed i documenti concernenti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, le note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642/1972, per le quali si continua ad applicare l'imposta di bollo nella misura costi prevista;
- d) dovrà essere assolta con modalità esclusivamente telematiche individuate dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento.

Per gli appalti di cui al presente Regolamento, l'imposta sarà dovuta nelle seguenti misure (Tabella A annessa all'allegato I.4 al codice dei contratti pubblici):

<i>importo contratto (IVA escl.)</i>	<i>imposta dovuta</i>
inferiore ad € 40.000	esente
tra € 40.000 ed € 150.000	€ 40,00

Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.4. al codice dei contratti pubblici – il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento nr. 240013/2023 datato 28 giugno 2023 (rubricato: “*Individuazione delle modalità telematiche di versamento delle imposte di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023n n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto*”), ha disposto che l'imposta di bollo dovrà essere versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 “Elide”) che dovrà riportare:

- ⇒ i codici fiscali delle parti (impresa ed Amministrazione). Il codice fiscale del Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri è 80002040790;
- ⇒ il codice identificativo gara (CIG) o, in sua mancanza, altro identificativo univoco del contratto (ad esempio, per quanto concerne le pratiche poste in essere da questo Comando, il numero della R.d.O./MEPA ovvero il numero di protocollo dell'ordinativo).

Al momento della stipula del contratto (effettuata in una delle forme di cui *supra* 7.8), l'impresa contraente consegnerà al Servizio Amministrativo di questo Comando Legione copia del mod. “F24 Elide” debitamente quietanzato per avvenuto versamento.

Successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate potranno prevedere ulteriori modalità di versamento coerenti con la piena digitalizzazione del *procurement*.

7.10. – Clausola di salvaguardia anticorruzione

Le imprese e l'Amministrazione si impegnano ad osservare quanto stabilito nel patto di integrità redatto sulla base del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Ministero della Difesa, ai sensi della Legge n. 190/2012.

Le imprese intenzionate ad avere rapporti con l'Amministrazione sono rese edotte circa il divieto di c.d. *pantouflage* posto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 già richiamato *supra* art. 6.1.

Pertanto, al riguardo – per il triennio successivo alla cessazione del rapporto negoziale con l'Amministrazione appaltante – le imprese si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero a non attribuire incarichi ad ex dipendenti di questa Amministrazione che hanno esercitato per conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'impresa stessa. Ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012, il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e nei patti di integrità, accertata in qualsiasi tempo e con qualsiasi mezzo, costituirà causa di risoluzione de iure del negozio contrattuale.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- ⇒ art. 317 (*Concussione*);
- ⇒ art. 318 (*Corruzione per l'esercizio della funzione*);
- ⇒ art. 319 (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*);
- ⇒ art. 319-ter (*Corruzione in atti giudiziari*);
- ⇒ art. 319-quater (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*);
- ⇒ art. 320 (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*);
- ⇒ art. 322 (*Istigazione alla corruzione*);
- ⇒ art. 322-bis (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari UE e di Stati esteri*);
- ⇒ art. 346-bis (*Traffico di influenze illecite*);
- ⇒ art. 353 (*Turbata libertà degli incanti*);
- ⇒ art. 353-bis (*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*);

7.11. – Risoluzione del contratto. Recesso

Nel caso di accertata malafede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, salve le eventuali sanzioni penali, l'A.D. ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto.

È fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti e l'applicazione della sanzione accessoria dell'esclusione della ditta dalle gare che l'A.D. andrà ad indire.

La facoltà di risoluzione contrattuale è inoltre ammessa qualora gli inadempimenti si siano verificati con frequenza, secondo l'insindacabile giudizio dell'A.D.

Ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. n. 236/2012, l'A.D. ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi esigenza propria, con diritto di preavviso di 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 1469 Codice civile, il presente contratto è aleatorio per volontà delle parti le quali, pertanto, rinunciano all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 c.c.

La ditta potrà chiedere la risoluzione del contratto unicamente nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa non imputabile alla stessa ditta (art. 1672 del Codice civile);
- b) eccessiva onerosità sopravvenuta, per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, se l'eccessiva onerosità non rientra nell'alea normale del contratto. In tale evenienza, comunque, l'Amministrazione può evitare la risoluzione contrattuale offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (art. 1467 del Codice civile).

7.12. – Clausola di forza maggiore

Qualora un evento di forza maggiore impedisca all'operatore economico di rispettare i termini di adempimento fissati dall'ordinativo di spesa o dall'obbligazione commerciale stipulata, lo stesso dovrà informarne senza ritardo l'Amministrazione, facendo pervenire – esclusivamente a mezzo PEC – formale istanza, corredata da idonea documentazione, con la quale si chiede la proroga o la sospensione dei termini di esecuzione contrattuale, ovvero la risoluzione contrattuale ex art. 1467 c.c. (risoluzione per sopravvenuta eccessiva onerosità).

In ogni caso, la comunicazione validamente inviata non dà, di per sé, diritto allo spostamento o sospensione dei termini contrattuali, che continueranno, comunque, a decorrere.

Ai fini del presente articolo, costituisce “forza maggiore” il verificarsi di un evento o circostanza che impediscano all'operatore economico di adempiere, nei termini previsti dall'ordinativo o dal contratto, ad una o più obbligazioni contrattuali, sempre che ricorrano e siano debitamente provate tutte e quattro le condizioni seguenti:

- a) l'impedimento invocato è fuori dal ragionevole controllo dell'operatore economico;
- b) l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere da questi previsto – con l'ordinaria diligenza – al momento della stipula del contratto (o accettazione dell'ordinativo);
- c) gli effetti dell'impedimento invocato non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati con l'ordinaria diligenza;
- d) l'evento stesso non dipende da azioni o omissioni dirette o indirette da parte dello stesso operatore economico.

Si precisa che l'inadempimento (o l'impossibilità di adempiere) da parte di un terzo o di un sub fornitore non costituisce di per sé “forza maggiore”, dovendo l'operatore economico comunque dimostrare la sussistenza dei quattro requisiti di cui sopra.

In mancanza di prova contraria, si presumono soddisfatte le condizioni di cui alle sopra riportate lett. a) e b) al verificarsi dei seguenti eventi:

- ⇒ guerra, ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
- ⇒ guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- ⇒ restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;

- ⇒ atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
- ⇒ peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
- ⇒ esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
- ⇒ conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

Sull'istanza dell'operatore economico, pervenuta nelle modalità suddette, l'Amministrazione si pronuncerà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento (comprovata dalla data di ricevuta della pec come restituita dal gestore del servizio di posta certificata), con provvedimento motivato, dopo aver valutato la documentazione giustificativa prodotta dall'operatore economico, alla luce di una serie di circostanze quali, a titolo esemplificativo:

- ⇒ il momento della sottoscrizione del contratto
- ⇒ l'oggetto della prestazione
- ⇒ i termini previsti per l'adempimento
- ⇒ l'obiettivo influenza degli eventi invocati rispetto alla impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali nei termini contrattualmente previsti;
- ⇒ la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità.

L'istruttoria sull'istanza dell'operatore economico sarà eseguita dal Direttore dell'esecuzione contrattuale, eventualmente coadiuvato da apposita commissione.

Qualora l'Amministrazione accerti la sussistenza di un evento temporaneo configurabile quale "forza maggiore", potrà:

- a) concedere la proroga dei termini di esecuzione contrattuale;
- b) disporre la sospensione dei lavori/forniture/servizi, ai sensi dell'art. 121 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), per il tempo strettamente necessario, esonerando l'operatore economico solo nella misura in cui e fino a quando l'evento accertato impedisca l'adempimento degli obblighi contrattuali.

L'operatore economico dovrà, pertanto, informare senza ritardo l'Amministrazione non appena l'impedimento cessa.

L'inizio e la fine del periodo di sospensione saranno verbalizzati e dopo la sospensione il termine di esecuzione ricomincerà a decorrere.

Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare l'Amministrazione, in maniera sostanziale, dell'interesse all'esecuzione contrattuale, essa potrà risolvere il contratto ex art. 1467 c.c., dandone comunicazione all'operatore economico.

In assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni solari dalla data di notifica all'O.E. del verbale di sospensione.

In caso di risoluzione, o qualora una delle due parti abbia tratto un beneficio dall'esecuzione del contratto prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.

A seguito dell'applicazione della presente clausola, l'operatore economico è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da qualsiasi responsabilità per danni e qualsivoglia altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dalla data di notifica – effettuata esclusivamente a mezzo PEC – del provvedimento motivato con il quale l'Amministrazione si è favorevolmente espressa sull'istanza presentata.

L'operatore economico è tenuto, comunque, ad adottare tutte le misure atte a limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento e, comunque, a provare l'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigarne i suoi effetti negativi.

La previsione della presente clausola non riconosce l'automatica esclusione delle responsabilità connesse all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

7.13. – Vicende soggettive dell'esecutore

Ai sensi dell'art. 70 della Legge di Contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii.), la cessione dei contratti stipulati con quest'A.D., derivante da cessione d'azienda o da cessione del credito, deve essere prontamente notificata all'A.D. ai fini della sua adesione.

Parimenti, ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 – All. E (*“Legge sul contenzioso amministrativo”*), le delegazioni, i pignoramenti, i sequestri, le costituzioni in pegno, e le opposizioni relative alle somme dovute dall'A.D. a favore della ditta, qualora ammesse dalla Legge, dovranno essere tempestivamente notificate all'A.D. per il preventivo assenso. In mancanza di comunicazione o dell'adesione dell'A.D., tali eventi saranno da ritenersi inefficaci nei confronti dell'A.D. e di tutti gli altri aventi e danti causa.

La cessione d'azienda (art. 2556 del codice civile) comporta la successione nel negozio da parte dell'impresa cessionaria.

La cessione di credito (art. 1260 e segg. cod. civ.) può essere effettuata a favore di banche o di intermediari finanziari all'uopo abilitati e dovrà assumere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata indicante, con precisione, le generalità del cessionario e l'importo ceduto.

La cessione di azienda e la cessione di credito devono avvenire nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

7.14. – Osservanza della legislazione sul lavoro

L'operatore economico affidatario delle singole procedure di gara si obbliga a dimostrare – in qualsiasi momento del rapporto negoziale ed a richiesta dell'Amministrazione appaltante – l'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi al lavoro e alla tutela dei lavoratori ed in particolar modo a quelli di connessi alla previdenza sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni e malattie) ovvero che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

L'operatore economico affidatario si obbliga, inoltre, a praticare verso i propri dipendenti, anche non soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni.

I lavoratori non potranno vantare nessun diritto dall'A.D., né avranno rapporti con essa. Al riguardo, l'operatore economico affidatario libera l'A.D. e la sua struttura da qualsiasi pretesa o rivalsa comunque espressa, derivante da terzi, a motivo del contratto in corso.

Sono fatti salvi gli effetti esecutivi degli eventuali provvedimenti giudiziari cautelari relativi al c.d. pignoramento presso terzi di cui all'art. 513 del codice di procedura civile.

7.15. – Tutela del segreto militare

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria – che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare – di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altra specie (anche documentale), relative all'appalto, così come di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'A. D.

L'impresa, nell'ambito della sua organizzazione, è tenuta ad adottare le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei all'impresa che, per qualsiasi motivo, abbiano a che fare con l'A.D. per conto dell'impresa stessa.

7.16. – Trasparenza

Ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*), nel portale trasparenza del sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it) sono pubblicate una serie di notizie e dati inerenti l'attività negoziale posta in essere dai vari Comandi che operano in qualità di stazione appaltante.

7.16.1. Avvisi relativi alle procedure di affidamento

Nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” sono riportati:

- ⇒ gli avvisi relativi all'esperimento delle procedure di gara sotto soglia UE, alla fine della candidatura dei concorrenti interessati. Le procedure sono elencate in ordine di data di pubblicazione;
- ⇒ gli avvisi relativi ai risultati delle procedure di affidamento, sia negoziate che di affidamento diretto (in quest'ultimo caso, unica pubblicità dello specifico affidamento).

7.16.2. Atti dati

Nella sottosezione “Atti relativi alle procedure” del portale trasparenza dell'Arma dei Carabinieri, sono disponibili anche i seguenti atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici appalti:

- ⇒ avvisi di preinformazione;
- ⇒ decisione di contrarre e atti equivalenti;
- ⇒ affidamenti di somma urgenza;

Nella sottosezione “Pagamenti dell'amministrazione” del portale trasparenza dell'Arma dei Carabinieri, sono disponibili anche taluni dati di interesse quali l'indicatore di tempestività dei pagamenti, l'ammontare complessivo dei debiti e gli IBAN per pagamenti informatici.

7.16.5. Trasparenza su siti esterni all'Arma dei Carabinieri

Sul “Portale trasparenza” dell'A.N.A.C., inserendo il codice fiscale della P.A. di interesse, sono disponibili tutte le pubblicazioni di quell'Amministrazione in materia di trasparenza.

Sul Portale Trasparenza del Ministero della Difesa è pubblicato il *Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza* (PTPCT), edizione 2024-2026, elaborato dal Ministero della Difesa, giusto il disposto dell'art. 1, comma 5, lett. a) della legge n. 190/2012, cui si fa integrale rimando per gli aspetti di interesse.

Art. 8 – VERIFICA SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AFFIDAMENTO

8.1. Generalità

Ai fini dell'aggiudicazione delle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, e della conseguente stipula del contratto (in qualsiasi forma avvenga, come dettagliato *supra* art. 7.8), l'Amministrazione verifica:

- ⇒ l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 (cause automatiche) e 95 (cause non automatiche) del codice dei contratti pubblici;
- ⇒ il possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 del codice dei contratti pubblici, qualora richiesti in sede di invito;
- ⇒ il possesso delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Qualora dall'esito delle predette verifiche dovessero risultare motivi ostativi all'affidamento, si procederà ad un nuovo affidamento a favore di altro idoneo operatore economico, senza ulteriori comunicazioni all'impresa non idonea.

La procedura di verifica varia in relazione all'importo dell'affidamento.

Relativamente alle procedure di affidamento diretto [art. 50, comma 1, lettere a) e b)] di importo **inferiore a 40.000 euro** (IVA esclusa), è ritenuta bastevole – a norma dell'art. 52 del codice dei contratti pubblici – una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove richiesti.

Le dichiarazioni sostitutive saranno verificate dalla stazione appaltante, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate (vds. art. 8.2.).

Per importi **superiori a 40.000,00 euro e per le procedure negoziate** di cui all'art. 50, co. 1, lettere c), d) ed e) – ai sensi dell'art. 99 del codice – l'Amministrazione consulta il c.d. “Fascicolo virtuale dell'operatore economico” (FVOE) di cui all'art. 24 del codice dei contratti pubblici, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sul proprio portale (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).

A tal fine, occorre essere registrati come operatore economico al servizio “FVOE” gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Qualora l'impresa fosse già profilata al servizio, dovranno essere effettuare le seguenti operazioni:

- ⇒ andare al link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>;
- ⇒ individuare nella pagina la sezione “Accesso riservato all'Operatore economico”;
- ⇒ cliccare su “Accedere al servizio”
- ⇒ nella pagina di login che si aprirà, inserire le credenziali di accesso (nome utente e password);
- ⇒ individuare la presente procedura mediante il Codice identificativo gara indicato nell'invito;
- ⇒ inserire i dati richiesti onde ottenere dal sistema il c.d. “PassOE”;
- ⇒ inviare il predetto FVOE a mezzo pec all'indirizzo afi40494@pec.carabinieri.it.

Qualora l'impresa non fosse registrata al servizio, si dovrà preventivamente effettuare la registrazione cliccando sulla voce “Registrati” nella pagina di accesso ed indi compilare tutti i campi richiesti.

Si evidenzia che il servizio FVOE è gestito dall'ANAC, per cui qualsivoglia problematica connessa all'accesso, alla registrazione ed all'ottenimento del PassOE dovrà essere segnalata all'ANAC stessa, telefonando al numero verde 800.896936 e scegliendo l'opzione "Operatore economico".

Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico è inserito nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.

I dati e i documenti contenuti nel FVOE, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti se questi sono presenti nel FVOE, ovvero sono già in possesso della stazione appaltante per effetto di una precedente aggiudicazione, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale.

Di seguito è riportato uno specchio di sintesi sugli adempimenti preventivi suddetti:

<i>fascia affidamento</i>	<i>adempimenti ditta</i>	<i>adempimenti Amministrazione</i>
fino a € 40.000,00	dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modello in all. 6)	verifica requisiti a campione
superiore a € 40.000,00	DGUE elettronico	consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico

8.2. Modalità di verifica delle dichiarazioni sostitutive

Come indicato al precedente art. 8.1., sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione effettuerà idonei controlli "a campione", ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.

Il controllo a campione delle dichiarazioni, per sua stessa natura, non può essere effettuato a posteriori e ciò in quanto la sussistenza dei requisiti di affidamento deve necessariamente essere valutata con riferimento al momento in cui la dichiarazione è resa; infatti, la verifica in un momento successivo potrebbe far emergere circostanze impedienti che non sussistevano al momento in cui la dichiarazione fu rilasciata.

Per tale motivo, non si ritiene né opportuno né possibile predeterminare una percentuale di controllo a campione delle dichiarazioni rese dagli operatori economici e ciò in quanto non può essere conosciuto a priori il numero complessivo delle procedure di affidamento che saranno poste in essere nel corso dell'anno solare.

Di conseguenza, il Servizio Amministrativo del Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri ha determinato di sottoporre a verifica, a campione, le dichiarazioni relative alle procedure di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa. Il campione sarà prescelto con riferimento, in via principale, alle gare di importo più elevato, con un minimo di un controllo a trimestre.

A tal uopo, all'atto dell'indizione di ogni singola procedura, il Responsabile del procedimento determinerà di assoggettare o meno quella procedura al controllo a campione.

Il controllo sarà effettuato, in via principale, mediante ricorso al sistema FVOE di cui all'art. 8.1. con consultazione del *Fascicolo virtuale dell'Operatore economico*.

Il controllo potrà essere effettuato anche a mezzo acquisizione dei documenti di necessità dal pubblico ufficio che li detiene (es. Tribunale, Agenzia delle Entrate, ecc.).

In ogni caso, il contratto (comunque denominato) conterrà una specifica clausola che preveda, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- ⇒ la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- ⇒ l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- ⇒ segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 213, commi 8 e 10, del codice dei contratti pubblici.

8.3. Documento di gara unico europeo (DGUE)

Relativamente alle procedure di gara di importo superiore ad € 40.000,00, IVA esclusa – o comunque in tutti i casi in cui l'Amministrazione lo richieda – gli operatori economici interessati a concorrere ad una procedura di acquisizione di cui al presente Regolamento, dovranno presentare il c.d. “documento di gara unico europeo” (D.G.U.E.), in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi necessari per la partecipazione.

Il D.G.U.E. è normato all'art. 91, comma 3 del Codice dei contratti pubblici (in riferimento all'art. 59 della Direttiva 2014/24/UE) e consiste in un'autocertificazione dell'operatore economico concorrente ad un pubblico appalto circa l'assenza delle cause ostative alla partecipazione (artt. 94 e 95 del codice dei contratti pubblici) nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-amministrativa e tecnico-professionale (artt. 100 e 103 del Codice dei contratti pubblici).

Il D.G.U.E. deve essere compilato esclusivamente in versione elettronica avvalendosi dei servizi nazionali e potrà essere ottenuto come segue:

- a) scaricare l'allegato fac-simile del DGUE (file “eDGUE-it.xml”) predisposto in formato xml da questa Amministrazione secondo il formulario approvato dalla Commissione UE;
- b) accedere al seguente link per la compilazione on line del DGUE in formato elettronico:

<https://demo.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start>

ed effettuare le seguenti operazioni progressivamente:

- selezionare la voce “Sono un operatore economico”;
- scegliere la voce “Importare un DGUE”, quindi cliccare sul “Scegli file” e caricare il documento “eDGUE-it.xml” precedentemente scaricato;
- selezionare la nazione in cui si trova la sede legale della società e cliccare su “Avanti”;
- completare il documento compilando le informazioni di interesse [in genere si tratta delle seguenti: parte II: lett. A, B, C (eventuale) e D (eventuale); parte III: lett. A-B-C-D; parte IV: sez. α; lett. A (sottosez. 1); parte VI];

- cliccare sul pulsante “*Quadro generale*” e, dopo aver controllato tutte le informazioni inserite, selezionare la voce “*Scaricare nel formato*”, scegliendo l’estensione “PDF”;
 - firmare il file digitalmente, possibilmente in formato Pades (firma grafica);
- c) inviare il modello DGUE così ottenuto all’indirizzo pec afi40494@pec.carabinieri.it.

Le linee guida per la compilazione del DGUE sono contenute nel comunicato nr. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. In particolare, l’operatore economico dovrà compilare le seguenti parti: parte II: lett. A, B, C (eventuale) e D (eventuale); parte III: lett. A-B-C-D; parte IV: sez. α; lett. A (sottosez. 1); parte VI;



Parte Terza
Informativa sulla privacy.

Art. 9 – INFOMATIVA SULLA PRIVACY

Il Servizio Amministrativo della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri si impegna a trattare ed a conservare i dati di cui avrà cognizione a seguito della richiesta di iscrizione al proprio Albo dei fornitori, esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/279 (GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della procedura in oggetto.

- Titolare del trattamento: il “Titolare del trattamento dei dati” è il Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, via Girolamo Marafioti n. 19, 88100 – Catanzaro.

L'incaricato per conto del titolare del trattamento dei dati personali, ai fini del presente Regolamento, è il Capo Servizio Amministrativo pro tempore del Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, con pec afi40494@pec.carabinieri.it.

Responsabile per il riscontro all'interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del GDPR, è il Nucleo Relazioni con il pubblico di questo Comando Legione.

- Finalità del trattamento: i dati inseriti nella documentazione trasmessa ai fini della richiesta di iscrizione vengono raccolti dal Servizio Amministrativo del Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri per la verifica sulla sussistenza dei requisiti di iscrizione e, in caso di invito alla gara, dei requisiti di affidamento ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

I dati forniti dall'operatore economico aggiudicatario o affidatario vengono raccolti ai fini della stipula del relativo atto negoziale, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione del contratto stesso.

- Base giuridica del trattamento: i dati personali sono trattati dai Titolari nell'esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali, di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei pubblici poteri loro conferiti dall'Ordinamento, ai sensi dell'art. 6, lett. e) del GDPR. La base giuridica è costituita dal D.Lgs. n. 36/2023.

- Luogo e modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato dal Servizio Amministrativo del Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli, nel rispetto delle regole di sicurezza previste, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

In particolare, la conservazione dei dati avverrà tramite archivi cartacei e informatici.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenirne la perdita, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.

- Tipi di dati trattati: verranno trattati dati personali, tra cui anche quelli giudiziari. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessi identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare il concorrente.

- Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà il rigetto della richiesta di iscrizione all'Albo, ovvero l'esclusione del concorrente o la decadenza dall'aggiudicazione o dall'affidamento.
- Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati ad altri eventuali operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nel rispetto della normativa di settore. I dati non verranno diffusi in altro modo.
- Diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano, ovvero di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Le richieste verranno rivolte al Nucleo Relazioni con il pubblico di questo Comando Legione.

Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia avvenuto in violazione del GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy), con sede in Roma (cap 00187), piazza Venezia n. 11, tel. 06.696771, email protocollo@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).

I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del presente Regolamento e non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge e di quanto è strettamente dovuto, ai fini della trasparenza, in materia della eventuale pubblicità degli esiti di gara.

In relazione al presente avviso il Responsabile del procedimento è individuato nel Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri.

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione del presente Regolamento, sarà competente il Foro di Catanzaro, città sede del Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Valentina Silvestre)





Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ALLEGATI

1. Istanza di iscrizione all'albo
2. Dichiarazione composizione societaria
3. Dichiarazione di avvalimento
4. Dichiarazione dell'impresa ausiliaria
5. Patto di integrità anticorruzione
6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
7. Modello di D.G.U.E.

NEI SECOLI FEDELE